



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 59

Oggetto:

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DELL'EX CONVENTO DI MARIA SS. DEGLI ANGELI, DELL'ANNESSO MUSEO CIVICO "ANTIQUARIUM ARCHEOLOGICO E DELLE TRADIZIONI", DEL PARCO URBANO E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI. - ATTO DI INDIRIZZO -

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di Giugno alle ore 09:00 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO MARIO	Vice Sindaco		X
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
RIVERA VALERIA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

PREMESSO:

- che questo Comune è proprietario del complesso dell'ex Convento di Maria SS. degli Angeli, dell'annesso Museo Civico "Antiquarium archeologico e delle tradizioni" sito in via Angeli, 73 e del Parco Urbano "Elio Romano" sito in c.da Silvia Castello;
- che i Musei e le Istituzioni Culturali si pongono oggi nel panorama generale dei Beni Culturali come strutture dinamiche, centri propulsivi di azioni volte attraverso la fruizione delle collezioni, alla promozione dei patrimoni culturali ed alla creazione di un sistema condiviso di consapevolezza, saperi, e di valori;
- che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è la promozione della cultura come elemento qualificante dello sviluppo socio economico locale e l'incremento della domanda dei servizi culturali e turistici;
- che garantire il potenziamento e la gestione dei predetti beni e servizi – è un obiettivo dell'Amministrazione e che la soluzione di tale problematica è oggi resa necessaria dall'urgenza che ha il Comune di garantire una regolare fruizione della struttura, mirando alla valorizzazione della storia, cultura e tradizioni del territorio e alla promozione socio economica della comunità locale;

- che il tema della valorizzazione connessa alla gestione dei beni culturali si colloca in un preciso quadro normativo, che è dato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" così come modificato con D.Lgs 24 marzo 2006 n. 156;
- che la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentano un momento di riflessione e di approfondimento sullo sviluppo di una città e che in quanto tale consente di recuperare le tradizioni di una collettività per poter anche programmare uno sviluppo futuro consapevole delle potenzialità della comunità e del territorio;
- che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.) fissa all'art. 6 "valorizzazione del patrimonio culturale" i principi fondamentali della funzione/attività di valorizzazione del patrimonio culturale, definendola come "...esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso ... al fine di promuovere lo sviluppo della cultura ..." E ancora l'art. 112 " valorizzazione dei Beni Culturali di appartenenza pubblica" al comma 1 recita: Lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei Beni presenti negli Istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice;
- che attualmente la struttura non è visitabile per mancanza di strutture organizzative adeguate e di personale e che il Comune ha quindi il dovere di garantire le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione dell'intero complesso dell'ex Convento Di Maria Ss. degli Angeli, dell'annesso Museo Civico e del Parco Urbano;
- che garantire la corretta fruizione di un bene culturale è un costo per l'Ente locale e conseguentemente è necessario favorire e sostenere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta ed in forma indiretta;
- che l'organico comunale non consente, attualmente, di perfezionare forme di gestione diretta del Museo e, pertanto, è necessario individuare forme alternative di gestione, segnatamente, mediante il ricorso a soggetti esterni;

CONSIDERATO che la scelta a favore dell'esternalizzazione, in quanto soluzione da accogliere solo quando presenti un plusvalore reale rispetto ad altre opzioni, è subordinata ad una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economica - finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti (art. 115 comma 4)

RITENUTA, pertanto, economicamente più conveniente la soluzione della concessione a terzi della gestione in argomento, che garantisce:

- il contenimento dei costi di parte corrente e in conto capitale a carico del bilancio comunale, nel pieno rispetto del pareggio di bilancio di cui alla legge di bilancio vigente;
- il contenimento della spesa per il personale dipendente in forza della vigente normativa in materia;
- la riconduzione in capo al soggetto concessionario-gestore dell'onere gestionale in ordine al servizio affidato, derivante dalla strutturazione trilaterale del rapporto tra fruitori del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore;
- la possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie all'autonomia operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità per lo stesso di realizzare interventi ed attività innovative e sperimentali.

RILEVATO che la valorizzazione, di cui al citato art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 così come modificato con D.Lgs 24 marzo 2006 n. 156, risulta l'unica funzione concernente i beni culturali concretamente esternalizzabile all'interno del codice ed, essendo finalizzata alla promozione dello sviluppo della cultura, è una funzione pubblica di rilievo costituzionale il cui esercizio si sottrae ad ogni valutazione di opportunità formulata in base a criteri di redditività economica;

RILEVATO che per l'individuazione/selezione del soggetto terzo, concessionario, è

necessario il rispetto di "procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti" secondo quanto disposto dall'art. 115 comma 3 del Codice dei Beni Culturali;

CONSIDERATO che l'art. 115 comma 5 del Codice dei Beni Culturali dispone che i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione sono regolati mediante "contratto di servizio nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono comunque essere garantiti per la pubblica fruizione del bene";

RITENUTO che l'attività di valorizzazione del complesso dell'ex Convento Di Maria Ss. degli Angeli, dell'annesso Museo Civico e del Parco Urbano dovrà essere riferita alla sua gestione e quindi in attività dirette ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica della struttura (vigilanza, apertura e chiusura, ecc) per assicurare un grado di utilizzo del bene culturale continuativo ed efficiente;

PRESO ATTO quindi della necessità di individuare i requisiti per un progetto di valorizzazione del bene culturale complesso dell'ex Convento Di Maria Ss. degli Angeli, dell'annesso Museo Civico e del Parco Urbano che abbia come principio ispiratore quello di garantire l'utilizzo della struttura per farne un attrattore di risorse per valorizzare il paese, considerato che il patrimonio culturale, oltre ad avere una intrinseca necessità di conservazione, valorizzazione e tutela, presenta tutte le problematiche connesse con le esigenze di fruizione da parte degli utenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'indizione di una gara d'appalto finalizzata alla concessione per la gestione del complesso dell'ex Convento Di Maria SS. degli Angeli, dell'annesso Museo Civico "Antiquarium Archeologico e delle Tradizioni", del Parco Urbano e dei Servizi aggiuntivi per la realizzazione delle seguenti attività:

- a. apertura e chiusura delle sale, degli spazi e delle aree esterne di pertinenza
- b. fruizione degli immobili sopra in oggetto
- c. custodia e controllo degli accessi
- d. attività di cura, valorizzazione e promozione
- e. info-point, accoglienza e informazioni al pubblico
- f. biglietteria, prenotazione e prevendita
- g. bookshop
- h. servizio di caffetteria e ristoro
- i. e di tutti gli altri servizi presenti nel art. 117, comma 2, D.Lgs 42/2004

VISTA la relazione tecnica, redatta dall'Ufficio Tecnico comunale con la quale si stabiliscono i costi di gestione a carico dell'Ente e del concessionario e altresì stabilito il valore minimo del canone di concessione annuo pari ad euro 2.000,00, che formerà oggetto dell'offerta economica a rialzo.

CONSIDERATO che si stabilisce in 5 anni (60 mesi) la durata della concessione, a partire dalla data di stipula del contratto con possibilità da parte dell'Amministrazione di valutare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5 del vigente codice dei contratti e sulla base di specifiche considerazioni di merito, il rinnovo del contratto relativo alla presente concessione per un periodo massimo di mesi 36 (tre anni) a partire dalla scadenza del contratto mediante apposita delibera di G.C.

PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N. 267 del 18/8/2000.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) DI MANIFESTARE l'indirizzo di procedere alla concessione della gestione dei servizi aggiuntivi del complesso dell'ex Convento Di Maria SS. degli Angeli, dell'annesso Museo Civico "Antiquarium Archeologico e delle Tradizioni", del Parco Urbano e dei Servizi aggiuntivi così come dettagliati in premessa.
- 2) DI DEMANDARE al Responsabile del I Settore, i relativi adempimenti amministrativi e gestionali accedenti la procedura di concessione, con particolare riferimento alle concrete modalità operative idonee a dare la più ampia pubblicità alla gara, la massima partecipazione alla stessa e, nel contempo, di velocizzare l'iter amministrativo al fine di pervenire alla erogazione dei servizi pubblici di supporto indicati nel minor tempo possibile.
- 3) DI DARE ATTO della relazione tecnica, redatta dall'Ufficio Tecnico comunale con la quale si stabiliscono i costi di gestione a carico dell'Ente e del concessionario e altresì stabilito il valore minimo del canone di concessione annuo pari ad euro 2.000,00, che formerà oggetto dell'offerta economica a rialzo.
- 4) DI STABILIRE in 5 anni (60 mesi) la durata della concessione, a partire dalla data di stipula del contratto con possibilità da parte dell'Amministrazione di valutare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5 del vigente codice dei contratti e sulla base di specifiche considerazioni di merito, il rinnovo del contratto relativo alla presente concessione per un periodo massimo di mesi 36 (tre anni) a partire dalla scadenza del contratto mediante apposita delibera di G.C.
- 5) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai fini dell'urgenza di provvedere all'avvio dei servizi per i quali è disposta la relativa concessione.
- 6) DI DARE ATTO che sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento della concessione nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea e che il Comune potrà altresì procedere all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida.

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08/06/2021

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO